

**Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**Via Vittorio Veneto 56, Roma**

C.A. del Ministro Nunzia Catalfo  
[segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it)

C.A. del Capo di Gabinetto Valeria Capone  
[gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

-----  
**Spett.le Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**  
**Via Ciriaco De Mita 21, Roma**

C.A. del Presidente Pasquale Tridico

C.A. del Direttore Generale Gabriella Di Michele  
[ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it](mailto:ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it)

C.A. del Responsabile della Direzione Centrale Ammortizzatori sociali Luca Sabatini  
[dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it)

*OGGETTO: Interpello urgentissimo - richiesta di chiarimenti riguardo l'interpretazione autentica dell'art. 46 del DL n. 18/20*

Le firmatarie di questo **Interpello urgentissimo**, quali Associazioni di categoria rappresentative delle aziende del comparto produttivo del Cineaudiovisivo, nonché le relative Organizzazioni Sindacali di riferimento, chiedono l'interpretazione autentica della norma sopra richiamata, con particolare riguardo ai rapporti di lavoro a termine.

Infatti, il citato art. 46 dispone la sospensione delle procedure collettive di mobilità ex L. 223/91 e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

In primo luogo, quindi, è opportuno conoscere se il termine del 23 febbraio, ivi indicato, sia relativo anche ai licenziamenti individuali intercorsi fra il 23 febbraio ed il 18 marzo 2020.

Dal tenore letterale della norma, infatti, appare che i lavoratori che sarebbero stati oggetto di una procedura di riduzione collettiva del personale a far data dal 23 febbraio, vedrebbero "congelata" tale procedura, con la conseguente impossibilità di giungere al licenziamento, mentre quelli che singolarmente sono stati licenziati dal 23 febbraio al 18 marzo, non sarebbero sottoposti a tale tutela.

Questa previsione potrebbe creare una condizione di discriminazione fra lavoratori, in particolare nel comparto che qui ci riguarda.

Come noto, infatti, ed articolatamente argomentato nelle interlocuzioni con codesto Ministero successive alla circolare INPS n. 121/2019 e fino al momento immediatamente precedente all'insorgere dell'emergenza, tale comparto è caratterizzato dalla stipula di contratti a termine, necessari ed inderogabili in quanto rapportati alla realizzazione delle opere cineaudiovisive che, **per loro intrinseca natura, vengono realizzate in periodo di tempo ben delimitato**. La durata dei rapporti a tempo indeterminato è quindi molto limitata e dedicata residualmente alle figure di staff, sia nelle aziende di produzione che nelle industrie tecniche di doppiaggio.

I contratti a tempo determinato cui ci stiamo riferendo, hanno poi la necessità di prevedere cause di interruzione anticipata del rapporto per eventi di forza maggiore sopravvenuti durante l'attività del set cinematografico, o di particolari fasi della post-produzione. In questo senso, si auspica da anni una revisione complessiva delle norme in materia di lavoro specifiche del settore della produzione cineaudiovisiva, la cui necessità è stata sottolineata dalla legge 220/2016 e dal successivo d. lgs. 7 dicembre 2017 n. 202.

Nel periodo dal 23 febbraio al 18 marzo alcune aziende sono, quindi, ricorse a questa causale per risolvere il rapporto di lavoro, interrompendo anticipatamente la prestazione del lavoratore.

Altre invece, hanno proseguito il rapporto, confidando di poter portare a termine quantomeno l'attività di "girato" per la realizzazione delle opere.

Peraltro, l'aggravarsi della situazione sanitaria e le, pur giustissime, precauzioni sanitarie che sono state adottate, hanno comportato che anche le primarie precauzioni (quali ad es. la distanza di almeno un metro fra un lavoratore ed un altro, ovvero l'uso di mascherine protettive) siano del tutto inapplicabili sui set e spesso anche nelle aziende di doppiaggio.

Quindi le aziende relative hanno dovuto necessariamente, oltre che precauzionalmente, interrompere le proprie attività, decisione peraltro avallata dalla successiva comunicazione, in risposta a Interpello del 10 marzo u.s. da parte delle Associazioni datoriali, del Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile (verbale n. 25 del 12 marzo 2020). E ciò sta avvenendo non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.

Purtroppo, i lavoratori che hanno visto risolto il rapporto di lavoro prima del 18 marzo, legittimamente, in forza del testo dell'art 46, non potranno e non possono accedere agli ammortizzatori conservativi quali FIS e CIGD (non rientrando questo comparto fra le aziende cui sia applicabile la CIGO).

Per contro i lavoratori il cui rapporto è proseguito dopo il 18 marzo, possono accedere a FIS o CIGD, ovviamente per il solo periodo residuo di specifica durata del loro personale contratto.

Ciò rimarca ancor di più la discriminazione con i colleghi cui verrebbe applicato un trattamento peggiorativo.

L'urgenza con la quale si chiede che tale Interpello sia esaminato e riscontrato, è giustificato anche alla luce del fatto che lunedì prossimo c'è la prima scadenza per la richiesta del contributo straordinario per cui è necessario conoscere se tale contributo (cui adesso si potrebbe accedere solamente se il lavoratore non fosse dipendente alla data del 18 marzo) sia cumulabile o meno con gli altri ammortizzatori.

A ciò si aggiunga che l'azienda che provvedesse ad un eventuale ripristino del rapporto di lavoro a seguito del chiarimento che vorrete dare a questo interpellò, (dovendo prevedere la revoca della comunicazione di cessazione), potrebbe incappare nelle sanzioni previste per le aziende in questa fattispecie.

Il chiarimento positivo che viene richiesto, quindi, dovrebbe anche prevedere che per tale circostanza e limitatamente ai casi di ripristino del rapporto intercorso fra il 23 febbraio ed il 18 marzo, le eventuali sanzioni relative siano inapplicabili.


Si ringrazia per l'attenzione, si rimane in attesa di un pronto riscontro e si inviano cordiali saluti.

Roma, 28 Marzo 2020

**Per ANICA Francesco Rutelli**



**Per APA Giancarlo Leone**




**Per APE Marco Valerio Pugini**



**Per CNA Cinema e audiovisivo Gianluca Curti**



**Per SLC-CGIL Umberto Carretti**



**Per FISTel-CISL Fabio Benigni**



**Per UILCOM-UIL Giovanni Di Cola**

